

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 580 del 22.12.17

OGGETTO: Accoglimento istanza aspettativa non retribuita per motivi familiari ai sensi dell'art. 12 del CCNL 20.9.2001 Comparto Non dirigenziale Sig.ra Rossella Di Blasi.

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/ Gab. del 2.8.2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, istitutiva dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto dell' "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

Dato atto che con nota prot. 73864 del 21/12/2017 la dipendente Rossella Di Blasi, Assistente Amministrativo presso la SA3 della Direzione Generale, ha richiesto un'aspettativa non retribuita per motivi familiari, per l'educazione e l'assistenza dei figli, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 20.9.2001;

Che nella superiore istanza la dipendente precisa di richiedere tale aspettativa per il periodo 27.12.2017 al 31.1.2018;

Visto l'art. 12 del CCNL 20/9/2001 che così recita:

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23(pag. 69) (Assenze per malattia) e 24(pag. 71) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 1° settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini

degli accreditati figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.

Dato atto che la dipendente ha usufruito di un altro periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 del CCNL 20/9/2001, dall'11/8/2016 al 26/8/2016 giusto DDG n. 400 del 3.8.2016;

Dato atto altresì che ricorrono i presupposti previsti dalla norma contrattuale e che il Direttore della Struttura di assegnazione si è espresso favorevolmente;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

1. Riportare ed integralmente confermare tutti i punti in premessa;
2. Accogliere l'istanza della dipendente Rossella Di Blasi, Assistente Amministrativa Cat. C2, di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari, per l'educazione e l'assistenza dei figli, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 20.9.2001, dal 27 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018;
3. Dare atto che, come previsto dalla normativa in oggetto, qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per questa Agenzia;
5. Dare mandato alla SA4 di notificare il presente provvedimento all'interessata e agli uffici interessati.
6. Disporre nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA - Dipartimento Territorio ed Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90 punto 2 della L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai

P. Testai

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

F. Vazzana